

ADEMPIMENTI

Presentazione del modello Redditi 2022 e scadenze collegate di Alessandro Bonuzzi



Scade il **prossimo 30 novembre** il termine per presentare in via **telematica** il **modello Redditi 2022** e il **modello Irap 2022** dei contribuenti “privati” **persone fisiche** e delle **imprese** con periodo d’imposta coincidente con l’**anno solare** (c.d. “soggetti solari”).

Per i **soggetti non solari**, invece, la trasmissione dei modelli dichiarativi deve essere effettuata entro la fine dell’**undicesimo** mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta.

Si ricorda che il **differimento** dallo “**storico**” 30 settembre all’attuale 30 novembre, nonché dal nono all’undicesimo mese successivo, è stato previsto ad opera dell’[**articolo 4-bis, comma 2, D.L. 34/2019**](#) che ha modificato l’[**articolo 2 D.P.R. 322/1998**](#).

La **scadenza ordinaria** di presentazione della dichiarazione dei redditi è particolarmente **significativa** sotto il profilo degli **adempimenti**, poiché ad essa sono **collegati** tutta una serie di termini.

Si tratta in particolare de:

1. la trasmissione telematica delle **dichiarazioni “correttive nei termini”** relative al periodo d’imposta 2021 (modelli Redditi 2022);
2. la trasmissione telematica delle **dichiarazioni “integrative”** relative al periodo d’imposta 2020 (modelli Redditi 2021), al fine di beneficiare della disciplina applicabile in caso di presentazione entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo (ad esempio del ravvedimento con sanzione ridotta a 1/8 per l’infedele dichiarazione);
3. la trasmissione telematica delle **dichiarazioni omesse** relative al periodo d’imposta 2020 (modelli Redditi 2020), al fine di beneficiare della **sanzione ridotta** dal 60% al 120% applicabile in caso di presentazione entro il termine di presentazione della

- dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo;
4. la comunicazione delle **opzioni** o delle **revoche** dei regimi di determinazione dell'imposta o dei regimi contabili attraverso la presentazione del **quadro VO** unitamente al modello Redditi 2022, per i soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale Iva 2022 (relativa al 2021);
 5. la **regolarizzazione** degli **adempimenti di natura formale** propedeutici alla fruizione di benefici di natura fiscale o all'accesso a regimi fiscali opzionali, mediante l'utilizzo dell'istituto della **remissione in bonis**, ai sensi dell'[articolo 2, comma 1, D.L. 16/2012](#);
 6. la compilazione del **registro** dei **beni ammortizzabili**;
 7. le **annotazioni** sui **registri Iva** ai fini della determinazione del reddito delle **imprese** in **contabilità semplificata** exM. 02.05.1989.

Per i soggetti solari, questi adempimenti, quindi, scadranno anch'essi il prossimo **30 novembre**, contestualmente all'obbligo di **presentazione telematica** della dichiarazione dei redditi.

Si noti, peraltro, che alla scadenza dichiarativa di fine mese sono altresì collegati i seguenti **ulteriori adempimenti**, i quali devono in effetti essere effettuati **entro i 3 mesi successivi**, quindi, sempre per i soggetti solari, **entro il 28 febbraio 2023**:

1. **redazione e sottoscrizione** dell'inventario;
2. **stampa** su carta dei **registri contabili** tenuti con sistemi meccanografici o elettronici, ai sensi dell'[articolo 7, comma 4-ter](#) e [4-quater, D.L. 357/1994](#). Al riguardo, tuttavia, va tenuto conto che la tenuta con sistemi elettronici, su qualsiasi supporto, di qualsiasi registro contabile è, in ogni caso, considerata **regolare** in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, allorché in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultino **aggiornati** sui predetti sistemi elettronici e vengano **stampati** a seguito della richiesta avanzata dagli organi verificatori e in loro presenza.

Il **prossimo 28 febbraio** è anche il termine che i soggetti solari devono osservare per la trasmissione telematica delle **dichiarazioni "tardive"** relative al periodo d'imposta 2021 (modelli Redditi 2022), le quali vanno trasmesse **entro 90 giorni** dal termine ordinario.

Da ultimo è appena il caso di ricordare che **tutti i contribuenti** sono obbligati a presentare il modello Redditi e Irap esclusivamente per via **telematica**, direttamente o tramite intermediario abilitato.

Sono però **esclusi** da tale obbligo, potendo presentare il modello Redditi **cartaceo presso un ufficio postale**, i contribuenti persone fisiche che:

- pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il modello 730, **non possono presentare il modello 730**;
- pur potendo presentare il modello 730, devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i relativi **quadri del modello Redditi** (RM, RS, RT, RW);
- devono presentare la dichiarazione per conto di **contribuenti deceduti**.

La presentazione del modello Redditi PF 2022 presso un **ufficio postale** doveva però avvenire entro il **30 giugno 2022**.